conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **ROMA - Mercoledì, 20 febbraio 1929 - ANNO VII** — **Numero 43**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unita Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I,, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.*. — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendensa di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Organi, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto 6; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vitt. Em., 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Em., 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zaza: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*, — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Melo & C.*, Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 645.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 58.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare, entro un biennio dalla data della presente legge, per Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme integrative e modificative che occorrano per regolare la materia degli agglomeranti idraulici e delle opere in conglomerato cementizio.

E' pure data facoltà di riunire tutte le disposizioni sulla materia in speciale testo unico di legge, apportando le occorrenti modificazioni per il loro coordinamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 646.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 151.

Modificazioni all'art. 68 del testo unico delle leggi sul lotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 68 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, è integrato alla lettera *a*) del seguente comma:

« L'assimilazione si estende altresì ai concorsi a premi di qualsiasi forma intesi ad accreditare, con mezzi e per fini reclamistici, determinati prodotti e ad eccitarne la diffusione e lo smercio ».

Ed alla lettera *b*) dell'altro comma seguente:

« Sono eccettuate dal divieto le operazioni promosse da enti pubblici, istituti di beneficenza od associazioni che si propongono scopi culturali od assistenziali, e l'assegnazione, mediante sorteggio fra i depositanti, di premi per parte delle Casse di risparmio e Istituti di credito, nel fine di incoraggiare e diffondere lo spirito della previdenza: con che, però, si promuova e si ottenga per esse preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 647.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 152.

Proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1924, n. 2088, contenente provvedimenti diretti a facilitare il credito agli enti di consumo;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di prorogare il termine prescritto dall'art. 8 del citato decreto-legge 11 dicembre 1924, n. 2088, allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento degli enti di consumo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine indicato negli articoli 2 e 6 del R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926, e art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1924, n. 2088, è prorogato al 31 dicembre 1929.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 148. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 648.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. 135.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della zona di Sant'Egidio, in provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica della zona di Sant'Egidio in provincia di Ferrara, dell'estensione di ettari 1230, la quale, per difficoltà di scolo, è per gran parte dell'anno soggetta ad impaludamenti che costituiscono un grave pericolo per l'igiene degli abitati circostanti di San Bartolomeo in Bosco, San Martino, Gaibano, Gaibanella, Marrara, Monestirolo, Sant'Egidio e San Biagio;

Considerato inoltre che, con l'eliminazione dei ristagni di acqua dalla detta zona, sarà resa possibile l'intensificazione ed il miglioramento della produzione agraria della zona stessa;

Che perciò sussistono le condizioni per la classifica delle opere da eseguirsi, in prima categoria, a' termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 ottobre 1928, n. 2805;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria a' termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della zona di Sant'Egidio, in provincia di Ferrara, confinante a nord col Po di Primaro, a sud con la strada comunale Sgarbata, ad ovest con l'argine Revedini e ad est con la strada comunale di San Bartolomeo in Bosco.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 649.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 138.

Istituzione nella frazione Portaria di Cesi di un separato ufficio di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 27 dicembre 1927, con la quale il commissario prefettizio del comune di Terni propone l'istituzione d'un separato ufficio di conciliazione nella frazione di Portaria di Cesi, con giurisdizione anche sulla frazione di Macerino;

Visto il parere favorevole del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Perugia;

Ritenuto che concorrono motivi per far luogo all'invocato provvedimento;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito nella frazione Portaria di Cesi un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa, nonchè su quello della frazione di Macerino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 132. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 650.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1929, n. 63.

Inclusione dell'abitato di Augusta, in provincia di Siracusa, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Augusta, in provincia di Siracusa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 260. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 651.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1929, n. 69.

Trasferimento della sede del municipio del comune di Monchiero-Novello a Novello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il Nostro decreto 1° marzo 1928, n. 531;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sede del municipio del comune di Monchiero-Novello, in provincia di Cuneo, è stabilita a Novello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 267. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 652.

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. 3322.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 31 marzo 1921, n. 377, che approvò il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1921, n. 377, che approvò il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo, autorizzando quella civica Amministrazione a compilare il relativo regolamento da approvarsi con Regio decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per la esecuzione della legge su citata 31 marzo 1921, n. 377, adottato dal Comune con deliberazione 4 agosto 1928 - Anno VI.

La deliberazione stessa, nella quale è riportato il testo del regolamento, sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 259. — SIROVICH.

CITTA' DI PINEROLO.

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio.

Oggetto. — Modifiche al regolamento per la esecuzione della legge 31 marzo 1921, n. 377, che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo.

L'anno 1928-VI addì 4 del mese di agosto in Pinerolo e nella Casa comunale il signor cav. uff. dott. Massimo Ferreri, commissario prefettizio, assistito dal segretario comunale signor Pietro Griffa;

Vista la nota prefettizia 20 luglio u. s., Div. 4/A n. 25871, comunicante le osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, con invito a riformare il regolamento in oggetto, sul quale è già stato emesso dalla Giunta provinciale amministrativa parere favorevole il 5 giugno u. s.;

Ritenuto doversi eliminare gli articoli 4, 7 e 3 ripetenti testuali norme di legge;

Ritenuto che, per l'identicità del concetto degli articoli 5 e 8 per l'applicazione della legge organica, detti articoli devono essere fusi;

Delibera:

I. — Gli articoli 3, 4 e 7 del regolamento 17 aprile 1928 per l'esecuzione della legge 31 marzo 1921, n. 377, che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo, vengono cancellati.

II. — Gli articoli 5 e 8 del citato regolamento vengono fusi nel seguente:

« Per l'occupazione delle zone destinate a pubbliche vie, a corsi e a piazze il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari ai sensi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; alle quali si farà pure ricorso per tutto quanto non è previsto nella legge speciale 31 marzo 1921 e nel presente regolamento ».

III. — Mandarsi di conseguenza a riformare il regolamento stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il commissario prefettizio: FERRERI.

Il segretario capo: P. GRIFFA.

Regolamento per l'esecuzione della legge 31 marzo 1921, n. 377, che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo.

Art. 1.

Le opere del piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo, approvato con legge 31 marzo 1921, n. 377, saranno eseguite dal Comune in quanto ad essa spetta, nel periodo di tempo indicato dall'articolo 2 della legge stessa, fermi i disposti degli articoli 89 e 90 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Le fabbricazioni private in isolati fronteggianti vie, corsi o piazze di cui non sia ancora stata deliberata l'apertura dal podestà, dovranno uniformarsi alle disposizioni del piano e dei regolamenti comunali di polizia edilizia e d'igiene.

Art. 3.

Per l'occupazione delle zone destinate a pubbliche vie, a corsi e a piazze il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari ai sensi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; alle quali si farà pure ricorso per tutto quanto non è previsto nella legge speciale 31 marzo 1921 e nel presente regolamento.

Art. 4.

Per i contributi in danaro l'Amministrazione comunale seguirà le norme seguenti, riservata l'applicazione dell'art. 6 del presente regolamento:

a) deliberando un'opera di viabilità pubblica il podestà delibererà altresì l'elenco delle proprietà soggette a contributo e la misura dei contributi stessi;

b) l'elenco sarà pubblicato all'albo pretorio ed un estratto per la parte che lo riguarda sarà notificato a ciascun proprietario a mezzo di un agente giurato, appena avvenuta la superiore sanzione della deliberazione podestarile;

c) durante giorni 15 dalla data della notificazione ogni proprietario potrà proporre le sue osservazioni all'autorità comunale (art. 18 legge 25 giugno 1865);

d) l'elenco dei contributi accertati e concordati col Comune sarà reso esecutorio da S. E. il Prefetto;

e) reso esecutorio l'elenco, il podestà farà notificare nella forma delle citazioni a ciascun proprietario la rispettiva quota, per ogni effetto di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865;

f) pendente il giudizio, il contributo attribuito nell'elenco sarà intanto esigibile dal Comune in quote di 1/10 per ogni anno, e la prima quota scadrà colla prediale dell'anno successivo al compimento dell'opera pubblica, o di quella parte della medesima a cui la spesa si riferisce.

Art. 5.

Costituiscono elementi di maggior valore, da sottoporsi a contributo, l'aumento di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, la maggior sicurezza d'accesso, la cessazione di oneri o di servitù gravanti la proprietà, il risanamento di terreni malsani.

Art. 6.

Senza pregiudizio dell'onere reale gravante i fondi soggetti a contributo sotto forma di dismissione di aree e in danaro, l'ipoteca legale a favore del Comune, di cui all'articolo 81 della legge 25 giugno 1865, potrà essere accesa nei

modi di legge su domanda del Comune, fino alla concorrente del maggior valore accertato in elenco, salvo riduzione od aumento a determinazione definitiva del contributo.

Pinerolo, 4 agosto 1928.

Firmati all'originale:

Il commissario prefettizio: FERRERI.

Il segretario capo: GRIFFA.

Div. 4/B n. 28975 — Visto approvato dall'autorità tutoria in seduta 30 agosto 1928.

Torino, 7 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: NEGRI.

Copia conforme ad uso amministrativo.

Il segretario capo: GRIFFA.

Il commissario prefettizio: FERRERI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 653.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 126.

Nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali-telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357, per l'esecuzione del precedente Regio decreto n. 988;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 325, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riflettente l'istituzione e la concessione degli uffici secondari postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 755, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la urgenza e l'assoluta necessità di dettare nuove norme e modificare alcune di quelle attualmente in vigore per gli uffici secondari, le ricevitorie postali e telegrafiche ed i servizi rurali dei territori annessi ex austriaci;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici postali e telegrafici ex austriaci, classificati uffici secondari o ricevitorie, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 755, per i quali non abbia potuto essere esercitato il diritto di opzione di cui al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, e quegli uffici secondari o ricevitorie con retribuzione superiore alle L. 25,000, per i quali sia già stato esercitato tale diritto, ma si siano resi di nuovo disponibili e lo siano ancora all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, potranno essere conferiti per opzione in base alle norme del successivo art. 4 ad impiegati provenienti dai ruoli del cessato regime austriaco, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata dagli impiegati stessi a tutto il giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

In eccezione alle vigenti disposizioni riguardanti le altre ricevitorie postali e telegrafiche del Regno, le ricevitorie derivate da uffici ex austriaci (escluse quelle da assegnarsi per opzione in base all'articolo precedente) e disponibili a tutto il 30 giugno 1928, nonchè quelle istituite entro tale data nei territori annessi ex austriaci, sono assegnate senza concorso al gerente che al 1° luglio 1928 gestiva la ricevitoria da conferirsi, purchè alla data stessa egli possedesse una anzianità di effettivo e lodevole servizio in qualità di gerente (o di incaricato comunque della gestione provvisoria di uffici secondari o ricevitorie derivati da uffici ex austriaci) di almeno tre anni, se trattisi di ricevitoria con retribuzione annua lorda complessiva fino a L. 10,000, e di almeno quattro anni se trattisi di ricevitoria con retribuzione fino a L. 15,000.

L'anzianità di cui sopra è ridotta rispettivamente ad un anno o a due anni ove trattisi di gerente di ricevitoria aperta solo per qualche mese dell'anno, tenendo conto per tali ricevitorie della retribuzione ragguagliata ad anno, e calcolando l'anzianità complessiva del gerente fino a tutto il 31 dicembre 1928.

Qualora il gerente sia altresì invalido della guerra nazionale italiana o per causa nazionale, od abbia conseguito dallo Stato italiano la croce al merito di guerra o al valore militare, o medaglia al valore militare, o promozione per merito di guerra, i limiti di retribuzione sopra stabiliti sono elevati da L. 10,000 a L. 12,000 e da L. 15,000 a L. 20,000.

Art. 3.

Le ricevitorie di cui all'articolo precedente che rimarranno disponibili dopo l'applicazione dell'articolo stesso, e quelle che si renderanno tali fino al 30 giugno 1929, sono conferite senza concorso ai gerenti non sistemabili in base alle disposizioni dei precedenti articoli che si trovavano in servizio al 1° luglio 1928 negli uffici secondari e nelle ricevitorie di cui trattasi, nonchè a coloro che ne abbiano avuta comunque la gestione provvisoria, applicando nei loro confronti le norme di assegnazione stabilite dallo stesso art. 2 circa i limiti di retribuzione, l'anzianità di effettivo e lodevole servizio al 1° luglio 1928, l'invalidità e le benemerenze di guerra, dando fra essi la preferenza a chi abbia precedentemente gestito per almeno sei mesi la ricevitoria da conferirsi.

Art. 4.

Per esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 1 (in deroga alla procedura stabilita dall'art. 7 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995) e per ottenere la nomina a ricevitore

ai sensi del precedente art. 2, gli interessati debbono produrre domanda entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione. Gli aspiranti alle ricevitorie di cui all'art. 3 dovranno invece produrre la domanda entro due mesi dalla data di pubblicazione della disponibilità delle ricevitorie stesse, che verrà fatta, a suo tempo, sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Ai fini delle assegnazioni di cui agli articoli precedenti si tiene per base la retribuzione di ciascuna ricevitoria stabilita con effetto dal 1° luglio 1927, e per le ricevitorie istituite dopo il 30 giugno 1927 la retribuzione che si corrisponde, a seconda dei casi, o all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o all'atto della dichiarazione di disponibilità delle ricevitorie.

La nomina a titolare di ufficio secondario od a ricevitore è deliberata dal Ministro, a suo insindacabile giudizio, previo parere della competente Commissione provinciale delle ricevitorie e di apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto la retribuzione degli uffici secondari conferiti in base agli articoli 3 e 4 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, e delle ricevitorie conferite mediante l'esercizio di opzione a personale con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, è diminuita di una quota corrispondente ad un quarto o ad un terzo dell'importo della pensione, a seconda che questa sia stata o venga liquidata per non più di 30 anni di servizio, ovvero per più di 30 anni.

Art. 6.

Al quinto comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, aggiungere le seguenti parole: « Nonchè i ricevitori provenienti dal personale postale telegrafico della cessata Amministrazione austro-ungarica, computando, agli effetti dei concorsi stessi, come servizio disimpegnato nelle ricevitorie quello prestato dalla loro nomina a praticante o ad officiante o a commesso postale, o dalla data della loro sistemazione, se provenienti dalla categoria degli aspiranti ».

Art. 7.

Il termine per l'applicazione dell'art. 95 del regolamento approvato col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357, è prorogato a tutto il 30 giugno 1929.

Ai fini degli articoli 10, lettera *a*), e 41 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, ed 86, n. 1, primo comma, del citato regolamento, è computato come servizio utile soltanto quello dall'agente prestato all'Amministrazione dopo il 4 novembre 1918 in qualità di agente rurale.

A parziale e temporanea deroga della norma sancita al n. 2 dell'art. 86 del regolamento stesso, i servizi rurali nei territori ex austriaci non conferiti in base alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo potranno essere assegnati senza concorso, a tutto il 31 dicembre 1929, agli invalidi della guerra nazionale italiana o per causa nazionale, ed, in loro mancanza, alle madri ed alle vedove dei caduti nella guerra stessa, od in difesa della causa nazionale, se ritenuti idonei a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualunque sia l'importo della retribuzione per ciascun servizio stabilita.

Art. 8.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contemplate nel presente decreto che, ove non sia diversamente stabilito nei singoli articoli, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 654.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1928, n. 3321.

Approvazione della convenzione addizionale 21 novembre 1928 per la parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola, con diramazione Cavezzo-Finale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 1926, n. 757, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il R. decreto 23 maggio 1880, n. 5467 - serie 2ª - col quale venne approvata la convenzione 12 maggio 1880 per la concessione alla provincia di Modena della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a sezione ridotta e con trazione a vapore, da Sassuolo per Modena a Mirandola, con diramazione Cavezzo-Finale;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 21 novembre 1928 (Anno VII), stipulata fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Modena, per la parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola, con diramazione Cavezzo-Finale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 258. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **655.**

REGIO DECRETO 26 novembre 1928, n. **3324.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di depositi ed opere militari nel territorio del comune di Cargeghe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di depositi ed opere militari nel territorio del comune di Cargeghe (Sassari).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 262. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **656.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **137.**

Erezione in ente morale del Pontificio collegio « Beda », in Roma.

N. 137. R. decreto 21 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Pontificio collegio « Beda », con sede in Roma, viene eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **657.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **139.**

Erezione in ente morale del Collegio della Custodia Francescana di Terra Santa in Santa Chiara di Napoli.

N. 139. R. decreto 21 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio della Custodia Francescana di Terra Santa in Santa Chiara di Napoli viene eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **658.**

REGIO DECRETO 27 dicembre 1928, n. **3320.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuliana Civinini » per l'assegnazione di un premio biennale perpetuo alla migliore opera di letteratura coloniale.

N. 3320. R. decreto 27 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per le colonie, la Fondazione intitolata « Giuliana Civinini » — costituita dai coniugi Guelfo e Giuseppina Civinini per onorare la memoria della loro figlia Giuliana e avente per iscopo l'assegnazione di un premio biennale perpetuo di L. 5000 alla migliore opera artistica di letteratura coloniale in prosa od in versi che sarà presentata inedita, o, comunque, non raccolta in volume, ad apposita Commissione giudicatrice — viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, sotto la tutela del Ministero delle colonie presso cui ha sede, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 41.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.65	Belgrado	33.65
Svizzera	367.55	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.746	Albania (Franco oro)	368 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	297.37	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.47	Rendita 3.50 %	71.225
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	82.45
Dollaro Canadese	19.04	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.95
Oro	368.35		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.